



## **PRIMA NOTA DI LETTURA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA QUADRO RIFIUTI 98/2008/CE**

Il Ministero dell'Ambiente ha predisposto lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che interviene sulla parte quarta del Codice dell'ambiente, relativa ai rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura il 16 aprile u.s. dal Consiglio dei Ministri, da maggio è iniziato l'iter di valutazione in sede di Conferenza Unificata, conclusosi lo scorso 29 luglio. Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in seconda lettura, dopo i pareri della Conferenza Unificata e delle Camere, il 18 novembre ed è ora alla firma del Presidente della Repubblica.

Lo schema di decreto, in linea con la Direttiva quadro affianca agli obiettivi di sostenibilità dalle raccolte differenziate quelli per l'effettiva qualità del recupero e del riciclo che, insieme all'esplicito riferimento all'estensione del principio di responsabilità dei produttori di beni nell'ambito della gestione dei rifiuti, potranno portare indubbi vantaggi in termini ambientali per il sistema Paese.

I punti maggiormente rilevanti del decreto possono essere sintetizzati nei seguenti:

- l'affermazione del principio di responsabilità estesa del produttore da declinare i successivi decreti attuativi;
- la definizione degli obiettivi di avvio a riutilizzo e recupero per alcuni materiali quali vetro, carta, plastica e metalli, fissata al 2020 una soglia minima di recupero del 50%;
- introduzione di norme specifiche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- la definizione di "auto compostaggio";
- la definizione di materia seconda;
- la definizione di sottoprodotto;
- il riutilizzo di terre e rocce da scavo;
- la nuova definizione di Combustibile Solido Secondario CSS;

- l'inserimento di ulteriori norme su tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e relative sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo del sistema;
- l'esclusione delle operazioni di spazzamento della neve dalla gestione dei rifiuti e quindi la non inclusione di quanto spazzato dalla definizione di rifiuto.

## **RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE**

Viene inserito l'**articolo 178-bis** che prevede al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possano essere adottati uno o più decreti del Ministro con le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente le modalità e i criteri:

- a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto;
- b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
- d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti;
- e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

I decreti possono prevedere anche che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

## **CRITERI DI PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Viene modificato l'**art. 179**, stabilendo che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia;

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;

- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

L'articolo stabilisce anche che con riferimento a singoli flussi di rifiuti sia **consentito discostarsi**, in via eccezionale, dall'ordine di priorità qualora ciò sia giustificato, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Le Pubbliche Amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti **sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA**, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del d.lgs. 195/2005, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

## **RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DI RIFIUTI**

E' introdotto l'**articolo 180-bis** che stabilisce che le pubbliche amministrazioni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di **strumenti economici**;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il **sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo**;
- c) adozione, nell'ambito delle **procedure di affidamento dei contratti pubblici**;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.**

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. **Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, da emanarsi entro sei mesi, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati, compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate, e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.**

## **RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI**

L'art. 180 viene modificato stabilendo che **le regioni stabiliscano i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205**. Le autorità competenti realizzano entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) **entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;**

b) **entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.**

Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, **privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale**, dei rifiuti.

**Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione.**

## **RIFIUTI ORGANICI**

E' introdotto l'art. 182-ter che stabilisce che **la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002**".

Le Regioni e le Province autonome, **i Comuni** e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, **adottano** entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto **misure volte a incoraggiare:**

a) **la raccolta separata dei rifiuti organici;**

b) **il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;**

c) **l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.**

## DEFINIZIONI

Viene modificato l'**art. 183** e fra le modifiche vengono introdotte le seguenti:

- "**rifiuto organico**" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- "**combustibile solido secondario (CSS)**": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale
- "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico **escluse le operazioni di sgombero della neve** dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ."
- "**circuito organizzato di raccolta**": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione."

## SISTRI

E' inserito l'**art. 188-ter** volto a chiarire l'applicazione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

- gli enti e le imprese produttori di rifiuti **speciali** pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti **speciali** non pericolosi con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria **i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.**

**Il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.**

Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

## **PIANI REGIONALI**

Viene modificato l'**art. 199** stabilendo che debbano essere approvati o modificati entro tre anni i piani regionali, che devono sottostare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

## **OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

E' modificato l'**articolo 205** stabilendo che nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi **il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente una deroga al rispetto degli obblighi**. Verificata la sussistenza dei requisiti, **il Ministro dell'ambiente può autorizzare la predetta deroga di un accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati**, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi che possono consistere in **compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni**;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma.

## **ATTIVITA' DI SGOMBERO DELLA NEVE**

E' inserito L'Articolo **214-bis** che stabilisce che **le attività di sgombero della neve** effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o

infrastrutture **non costituisce detenzione di rifiuti ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.**

## **SANZIONI SISTRI**

Con l'art. 260-bis sono introdotte le nuove sanzioni relative al SISTRI, che in base alle disposizioni transitorie - art. -9 si applicano in maniera graduale a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni, cioè a partire dal 1 gennaio 2011.

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le

modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.